



COMUNE DIELINI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 05

Prot. n. 2159

Del 10/09/2015

ORDINANZA DI DIVIETO GIOCO DEL PALLONE NEL PARCO CARMINE

IL SINDACO

Premesso che numerosi cittadini hanno lamentato l'impossibilità di sedersi sulle panchine o di passeggiare all'interno del Parco Carmine in prossimità delle aree di culto, ristorante e piazza centrale e ristoro perché disturbati dal gioco del pallone;

Ritenuto che per le modalità di svolgimento, siffatta pratica sportiva può concretamente causare danni al patrimonio pubblico e privato insistente sulla piazza e nei dintorni e, più in generale, pericoli per la sicurezza delle persone che vi transitano o vi sostano, tra le quali, come è noto, persone anziane e bambini;

Rilevata la necessità di predisporre strumenti efficaci per scoraggiare l'utilizzo delle piazze per lo svolgimento del sopradescritto gioco e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, costituendo le piazze e i parchi luoghi di aggregazione e di confronto e non campi di calcio;

Atteso che le condotte di cui sopra costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo la fruizione di spazi pubblici o di uso pubblico e il decoro del paese e del Parco;

Preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n°115 del 7 aprile 2011 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, come sostituito dall'art.6 del decreto legge 23 maggio 2008, n°92 (misure urgenti in materia di sicurezza urbana), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n° 125, nella parte in cui comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti";

Ritenuta la necessità, pertanto, di adottare, per le motivazioni in premessa, un provvedimento contingibile, urgente, con il quale intervenire in modo significativo, nel quadro della più generale attività di prevenzione a tutela della sicurezza urbana, nei confronti di tutti coloro che, con i propri comportamenti, contribuiscono a generare situazioni di insicurezza sociale, giocando a pallone nelle piazze e nei parchi;

Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23/5/2008 n°92, convertito con modificazioni in legge 24/7/2008 n°125;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008,

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n°267,

Vista la legge 24 novembre 1981, n°689, recanti modifiche al sistema penale,

Visto l'art. 50, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

Il divieto del gioco del pallone in tutte le forme e modalità di svolgimento all'interno del Parco Carmine, salvo deroghe autorizzate.

SANZIONI

- Salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre infrazioni amministrative, la violazione delle norme previste dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs n. 267/2000;

Resta salva la facoltà per gli organi accertatori del sequestro cautelare delle cose che sono servite o che sono state destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n° 689 e s.m.i.. **L'Amministrazione Comunale, comunque, declina ogni responsabilità da eventuali danni arrecati, con il gioco del pallone, a persone e/o cose private.**

L'Amministrazione Comunale, inoltre, addebiterà ai genitori o ai soggetti tenuti alla sorveglianza/vigilanza dei minori il costo di eventuali danni al patrimonio pubblico (panchine, lampioni, fontana, etc.), nonché l'importo e il ripristino dei luoghi stabilito dalle sanzioni.

DISPONE

Che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Nuoro, sia immediatamente esecutiva e venga:

- Pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune come per legge,
- Resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Elini,
- Trasmessa al Corpo di Polizia Locale e alle forze di Polizia e CC. per il controllo sull'ordinanza del provvedimento,

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale, ne sarà data altresì notizia mediante affissione sul territorio comunale e pubblicata sul sito internet del Comune.

DISPONE

- L'installazione a cura dell'Ufficio Tecnico comunale di opportuna segnaletica nei parco giochi per informare la cittadinanza sui divieti e sulle disposizioni adottate con il presente provvedimento;
- La trasmissione della presente ordinanza al:
 - Prefetto di Nuoro;
 - Comando Stazione Carabinieri di Ilbono;
 - Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni d'Ogliastra;

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al competente TAR Sardegna, da proporsi nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla Legge n. 1034 del 06/12/1971 e ss.mm. , oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi nelle forme e nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui al D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

RICORDA

A coloro che intendano giocare a pallone che possono usufruire del campo di calcio e/o di calcetto, rivolgendosi alla società sportiva che detiene temporaneamente la gestione degli impianti comunali.



Il Sindaco
Deiana Rosalba